#### N. R.G. 3524/2022

# Tribunale di Mantova SEZIONE CIVILE

# VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3524/2022

### promossa da

Parte_1		
		ATTORE
	contro	
C	Controparte_1	

**CONVENUTO** 

Oggi 21 marzo 2024, il Giudice dott. Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese.

Il procuratore di parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni:

"Si insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e affinché venga dichiarata l'improcedibilità della domanda ex adverso formulata e, conseguentemente venga revocato il decreto ingiuntivo."

Il procuratore di parte convenuta ha così precisato le proprie conclusioni:

"si chiede il rigetto dell'eccezione di inammissibilità sollevata da controparte in quanto infondata e/o comunque generica, si insiste nella richiesta di concessione dei termini ex art. 183/6° c. cpc, e si precisano le proprie conclusioni istruttorie e di merito riportandosi a quelle prese con la comparsa di costituzione.

Con la condanna di controparte anche ai sensi dell'art. 96 cpc, per gli stessi motivi da essa invocati".

Il Giudice si ritira per deliberare e rientrato dalla camera di consiglio pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.

Il Giudice

dott. Alessandra Venturini



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Tribunale di Mantova

# SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

# **SENTENZA**

nella causa civile di	I Grado iscritta al	n. r.g. 3524/20	22 prom	ossa da:	
Parte_1	(C.F.	C.F1	rap	presentato	e difeso dall'avv.
Avvocato_1					
				ATTO	ORE OPPONENTE
		contro			
	Controparte_1		(C.F.	P.IVA_1	) rappresentato e
difeso dall'avv.	Avvocato_2	e dall'avv.		Avvocato_3	
				CONVE	ENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti l	oancari				
	C	ONCLUSION	ΝI		
Le parti hanno conc	luso come da verb	ale d'udienza.			
Concisa	esposizione delle r	agioni di fatto	e di dir	itto della e	decisione
Premesso che:					
con atto di citazio	one ritualmente no	otificato 1	Parte_1	ha pro	posto opposizione

avverso il decreto ingiuntivo n. 22 ottenuto nei suoi confronti da Controparte\_1

per il pagamento di  $\in$  13.051,34, quale cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento n°  $Num_1$  in essere originariamente con la cedente,  $Controparte_2$ , eccependo l'insussistenza del credito fatto valere in via monitoria per la mancata erogazione del finanziamento, a fronte dell'insussistenza del rapporto di c/c sul quale lo stesso risultava essere stato bonificato, e comunque disconoscendo la sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento prodotto dalla creditrice opposta come prova del credito.

Si costituiva l'opposta che contestava tutto quanto così eccepito e dedotto da controparte chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione. il Giudice, con ordinanza 3.05.2023, assegnava termine di gg. 15 per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010; all'udienza fissata per la verifica dell'avvenuto rituale esperimento del procedimento di mediazione parte convenuta depositava verbale di mediazione con esito negativo in data 3.07.2023, mentre parte attrice eccepiva l'improcedibilità della domanda ex adverso formulata, per essere stato il procedimento di mediazione promosso dalla convenuta avanti ad  $Org_1$  con sede in  $Lg_1$  e quindi incompetente, motivo per il quale il proprio difensore aveva dichiarato la mancata adesione dell'attore alla domanda, e rilevando come solo a seguito di tale comunicazione, in data 18 giugno 2023, "allorchè i 15 giorni concessi per l'instaurazione del procedimento di mediazione erano già ampiamente spirati, l'organismo di Lg\_1 inviava altra pec, con la quale comunicava che per errore la procedura era stata instaurata a Lg 1 ma in realtà, in forza di un presunto accordo stipulato ex art. 7 D. Lgs. 28/10 con la Camera Mantovana di Mediazione e conciliazione non prodotto né allegato la mediazione si sarebbe tenuta su Lg 2 e quindi presso un organismo competente"; instaurato il contraddittorio in ordine a detta eccezione, la causa veniva rimessa in decisione su tale questione pregiudiziale, con fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.

#### Ciò premesso rileva quanto segue:

Sono stati prodotti: "Convocazione delle parti per la mediazione obbligatoria" inviata via pec al difensore di parte attrice in data 25.05.2023 da parte di Parte 2, Organismo di mediazione con sede in Lg 1 con fissazione di primo incontro per il giorno 22.06.2023 "presso  $Parte_2$  -  $In_1$  Palestrina In -  $In_2$ , incontro "che si terrà in videoconferenza"; dichiarazione di mancata adesione trasmessa dal legale di parte attrice in data 7.06.2023 "essendo l'organismo adito incompetente per territorio", e seconda PEC inviata da Parte 2 in data 18.06.2023 del seguente tenore: "Per errore nostro, la procedura è stata erroneamente convocata su Roma, pur avendo noi stipulato un accordo ex art. 7 del d.lgs 28/10 con la Camera Mantovana di Mediazione e Conciliazione per la singola mediazione e, pertanto, essedo competente territorialmente, come la legge consente. Dato atto quanto sopra, la procedura è pertanto correttamente instaurata. Atteso che immaginiamo necessario un congruo termine per la valutazione da parte Vostra dell'opportunità dell'adesione, l'incontro viene rinviato alla data del 3 luglio 2023, ore 15,00, presso la sede di ex at. 7 d. lgs 28/10 di Lg\_2 Indirizzo\_3 ed in videoconferenza su portale Org 2 per il quale si prega di fornire indirizzo e-mail al fine dell'invio dell'invito", che non risulta contenere allegati (v. doc. parte attrice 22.09.2023 e doc. parte convenuta 3.10.2023); verbale dell'incontro di mediazione relativo al suddetto procedimento, svolto da mediatore nominato da Pt 2 in data 3.07.2023, in cui, pur riportando come luogo di redazione  $L_{g_1}$ , viene dato atto che all'incontro svolto "presso la sede di Lg\_2 dell'Organismo di Mediazione parte convenuta "non si è presentata", e della conseguente impossibilità di procedere alla mediazione (deposito parte convenuta 22.09.2023); a fronte delle eccezioni sollevate da parte opponente parte convenuta ha prodotto "accordo ex art. 7/2° comma lett. c DM 180/10 del 15.5.2023" fra con il quale le Parte 2 e Controparte 3 suddette parti "convengono di consorziarsi" per la procedura oggetto, rimanendo a carico dell'Organismo "gestore" ( Parte 2 tutti gli adempimenti relativi alla mediazione, da svolgersi da parte di mediatore nominato dallo stesso, e con previsione del diritto dell'Organismo "consorziato" Controparte 3 50% "delle sole indennità di mediazione", sostenendo quindi che il procedimento di mediazione, regolarmente introdotto entro il termine di gg. 15, è stato poi svolto correttamente, insistendo per il rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente.

### Ritenuto che:

appare forse superfluo evidenziare come il procedimento di mediazione "finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", condizione di procedibilità delle azioni individuate dal legislatore all'art. 5 del D.Lvo n. 28/10, non costituisca un mero adempimento burocratico.

Com'è noto le norme che hanno introdotto nell'ordinamento tale strumento deflattivo sono state oggetto di successivi plurimi interventi legislativi, e da ultimo anche del D.Lvo n. 149/22 (c.d. Riforma Cartabia), che, con decorrenza dal 30.06.2023, ha sostituito l'art. 5 del D.Lvo n. 28/10; in particolare nella nuova formulazione della norma non è più prevista la fissazione, da parte del giudice, del "termine di quindici giorni per la presentazione della domanda", ma unicamente la fissazione di "successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6" (che disciplina la durata del procedimento di mediazione).

E' qui del pari superfluo accertare se la suddetta modifica sia applicabile anche al procedimento di mediazione che costituisce condizione di procedibilità della presente causa (come sostenuto da parte convenuta), al fine di ritenere "non perentorio" il termine di gg. 15 per la presentazione della domanda, qui assegnato alle parti con ordinanza 3.05.2023, in quanto la perentorietà di tale termine, non espressamente statuita dal legislatore, era già stata esclusa dall'interpretazione del testo previgente della norma da parte della Suprema Corte (v. Corte Cass. n. 40035 del 14/12/2021).

Ciò che qui rileva è invece il disposto dell'art. 4 D.Lvo n. 28/10, a norma del quale, come previsto dal legislatore del 2013, "La domanda di mediazione relativa alla controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia... La competenza dell'organismo è derogabile solo su accordo delle parti"; come chiarito dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, tenuto conto di tale disposizione, "la

domanda di Mediazione dovrà essere presentata presso un Organismo di Mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre."

Nel caso è pacifico che l'Organismo unilateralmente adito dalla convenuta,  $Parte_2$  abbia la propria sede in  $L_{g_1}$  e non abbia nel circondario del Tribunale di Mantova sedi secondarie e che pertanto la domanda sia stata "depositata" presso organismo incompetente, con conseguente inefficacia della stessa, come sostenuto dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, e a cui questo Giudice aderisce, posto che tale competenza territoriale "è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo" (cfr. in tal senso, Trib. Torino 10 giugno 2022, Trib. Foggia n. 1831/2021; Trib. Ragusa n. 496/2020; Trib. Napoli, 14 marzo 2016; Trib. Milano, 26 febbraio 2016).

Parte convenuta ha sostenuto che tale incompetenza non sussista per essere stato il secondo incontro fissato in  $L_{g_2}$  presso la sede di  $Controparte_3$  [...], in forza di accordo con questa concluso "ex art.  $7/2^{\circ}$  comma lett. c DM 180/10".

L'assunto è infondato.

L'art. 7 del DM 180/10, relativo al regolamento che deve essere adottato da ogni organismo di mediazione, statuisce che: "2. L'organismo può prevedere nel regolamento: ... c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.", disposizione che non modifica (e che non potrebbe modificare) l'individuazione dell'organismo competente, prevista dall'art. 4 del D.lvo n. 28/10, ma che prevede unicamente la possibilità per l'organismo adito (e quindi per l'organismo competente), se previsto dal proprio regolamento, di avvalersi, per lo svolgimento del

procedimento di mediazione, anche di "strutture, personale, mediatori" di altri organismi, "con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo".

Anche se l'organismo adito, Parte\_2 ha provveduto alla stipula di un accodo per svolgere (successivamente al rilievo di incompetenza, rappresentata da parte attrice) il procedimento di mediazione in un luogo (la sede di Controparte\_3 Mediazione l'...

\*\*Controparte\_3\*\* ) situato nella circoscrizione del "giudice territorialmente competente", ciò non comporta quindi che lo stesso sia, per ciò, divenuto "Organismo territorialmente competente", ai sensi dell'art. 4 D.Lvo n. 28/10.

All'incompetenza territoriale dell'Organismo avanti al quale la domanda di mediazione è stata proposta, e alla conseguente inefficacia della stessa e del procedimento così svoltosi avanti a detto organismo, consegue l'improcedibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. n. 19596/2020).

Le spese di lite seguono alla soccombenza.

Dette spese vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento).

Non sussistono nel caso, avendo la presente decisione ad oggetto unicamente questione pregiudiziale, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:

Dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta da parte convenuta e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 222 emesso da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente in data 5.10.2022.

Dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opponente, che si liquidano in complessivi € 75,00 per spese ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA

come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.

Mantova, 21/03/2024

Il Giudice

dott. Alessandra Venturini